

Regolamento dell'Azienda Acqua di Novazzano

Capo I

Diritto di privativa e organi dell'Azienda

Art. 1

Il Comune assume, con diritto di privativa, il servizio di captazione e di distribuzione dell'acqua potabile e industriale su tutta la giurisdizione in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12. 12. 1907.

Assunzione
del servizio :
privativa

Art. 2

L'Azienda dell'acqua (qui abbreviata in seguito : Azienda) è istituita con organizzazione e gestione separata da quella dell'amministrazione comunale.

Organizzazione
dell'Azienda :
1. Gestione

Art. 3

¹ Gli utili dell'Azienda sono destinati anzitutto al pagamento degli interessi e agli ammortamenti.

² Il residuo è destinato :

- a) in primo luogo alla creazione di un fondo di riserva per il miglioramento del servizio pubblico;
- b) secondariamente, alla riduzione delle tariffe;
- c) infine, a favore dell'erario comunale.

2. Utili :
destinazione

Art. 4

Gli organi dell'Azienda sono :

- a) il Consiglio comunale,
- b) il Municipio,
- c) la Commissione amministratrice,
- d) la Commissione di revisione.

3. Organi

a) Consiglio comunale

Art. 5

¹ Il Consiglio comunale :

- a) approva i regolamenti dell'Azienda;
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) autorizza il Municipio a stare in causa, con la maggioranza di cui all'art. 13 § 1 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, riservato quanto disposto dall'art. 6 § 2 del presente regolamento;
- d) è competente per tutto quanto non sia espressamente riservato al Municipio e alla Commissione amministratrice e che non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto.

² Restano riservate all'Assemblea comunale le competenze previste dalla Legge organica comunale.

b) Municipio

Art. 6

¹ Il Municipio :

- a) rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti dell'Azienda stessa;
- b) presenta al Consiglio comunale i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) propone al Consiglio comunale l'esecuzione di nuove opere sulla base di progetti e preventivi definitivi;
- d) allestisce le tariffe e i regolamenti;
- e) nomina il personale dell'Azienda, ne propone al Consiglio comunale gli stipendi, prende le decisioni di carattere disciplinare;
- f) delibera sulle opere e le forniture, ritenuto che per l'esercizio dell'Azienda non è d'obbligo far capo alle formalità dell'appalto;
- g) nomina in virtù della legge, ogni quattro anni, la Commissione amministratrice.

² Nelle vertenze previste dall'art. 13 § 2 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, il Municipio può stare in causa senza chiedere il consenso del Consiglio comunale.

Art. 7

c) Commissione amministratrice

aa) Composizione; Periodo di nomina

¹ La Commissione amministratrice si compone di almeno 5 membri di cui uno dev'essere municipale.

² Essa sta in carica quattro anni; i suoi membri sono sempre rieleggibili.

³ Il Presidente è scelto dal Municipio e funge da direttore dell'Azienda.

Art. 8

La Commissione amministratrice ha i seguenti compiti:

bb) Compiti

- a) disporre per il regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda;
- b) proporre al Municipio ogni nuova opera e il relativo piano di finanziamento;
- c) allestire i bilanci preventivi e consuntivi. I conti di esercizio e il conto patrimoniale verranno chiusi il 31 dicembre di ogni anno;
- d) proporre al Municipio le tariffe e i regolamenti dell'Azienda;
- e) proporre al Municipio la nomina del personale dell'Azienda;
- f) provvedere all'esecuzione delle nuove opere dopo le decisioni del Consiglio comunale o a quelle di ordinaria manutenzione;
- g) esaminare e preavvisare all'intenzione del Municipio le modalità tecnico-economiche dei nuovi allacciamenti;
- h) stipulare i contratti di abbonamento ed eventuali convenzioni da sottoporre alla ratifica del Municipio;
- i) provvedere in particolare, almeno ogni sei mesi ad un'ispezione generale degli impianti e disporre per la pulizia degli stessi almeno due volte all'anno, compresi i serbatoi e le camere di captazione;
- l) adottare ogni altro provvedimento inteso ad assicurare il buon funzionamento degli impianti, l'igiene dell'acqua e ad evitare ogni possibile inquinamento.

Art. 9

La Commissione amministratrice viene di regola convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta e motivata da due suoi membri.

cc) Convocazione

Art. 10

Funge da Commissione di revisione, con tutte le competenze previste dalla legge, la Commissione della Gestione del Consiglio comunale.

dd) Commissione di revisione

4. Organismi ausiliari
a) Servizi Segretario

Art. 11

¹ Il Municipio nomina ogni quadriennio, su proposta della Commissione amministratrice, il segretario dell'Azienda;

² Tale mansione dev'essere affidata, secondo il Regolamento organico dei dipendenti, a persona già impiegata nella Cancelleria comunale.

³ Il segretario è incaricato dei servizi amministrativi e contabili dell'Azienda. In particolare è responsabile della redazione dei verbali sulle deliberazioni della Commissione amministratrice, della compilazione e tenuta del bollettario, dell'esazione delle tasse, della tenuta della contabilità, dell'aggiornamento dei dati statistici. Egli deve inoltre assolvere ogni altro compito che gli venisse affidato dal Presidente o dalla Commissione stessa, e custodire tutti i documenti dell'Azienda.

Art. 12

b) Sorvegliante

¹ Il Municipio nomina ogni quadriennio, su proposta della Commissione amministratrice, un sorvegliante.

² Tale mansione può essere affidata ad una persona già impiegata nel Comune.

³ Il sorvegliante è soggetto alle norme del Regolamento comunale, come pure a quelle stabilite nel capitolato di nomina o nel regolamento di servizio.

⁴ Egli deve in particolare assolvere le seguenti mansioni :

- a) praticare visite mensili di controllo alle sorgenti;
- b) accertarsi con visite di controllo settimanali ai bacini di accumulazione e alle stazioni di pompaggio, dello stato e del funzionamento degli impianti;
- c) tenere un registro di controllo delle visite da presentare a richiesta del presidente dell'Azienda;
- d) vuotare e pulire almeno due volte all'anno i serbatoi di accumulazione, le sorgenti, i pozzi di captazione e le tubazioni;
- e) controllare e leggere i contatori presso l'utenza e le stazioni di pompaggio, informando la Commissione amministratrice di eventuali anomalie o manomissioni.

Art. 13

Per le prestazioni del segretario e del sorvegliante, in quanto dipendenti comunali, sarà corrisposto al Comune un congruo contributo. Tale contributo sarà fissato di anno in anno in sede di consuntivo.

c) Indennità

Art. 14

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si richiamano le norme della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12. 12. 1907.

Norme sussidiarie

Capo II

Distribuzione dell'acqua - modalità

Art. 15

L'Azienda provvede alla distribuzione dell'acqua potabile ad uso pubblico, ad uso domestico per economie private o collettive, ad uso industriale, ad uso agricolo e di svago, entro i limiti consentiti dai propri impianti e dalle proprie possibilità economiche e tecniche.

Generalità

Art. 16

L'obbligo di servirsi dell'acqua fornita dall'Azienda si estende a tutti i proprietari di terreni e fabbricati situati nel Comune, lungo il percorso della rete di distribuzione e alle condizioni precisate dal Regolamento.

Obbligo di allacciamento
a) Principio

Art. 17

¹ Per le proprietà situate in località non servite dalla rete di distribuzione oppure laddove si rendano necessari prolungamenti della medesima, il Municipio può accordare il servizio di fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati corrispondano all'Azienda — in via anticipata e oltre alle tasse previste dal Regolamento — un contributo a fondo perso variante dal 50% all'80% della spesa occorrente per la nuova condotta.

b) Eccezioni; contributi

² In tal caso l'Azienda stabilisce il diametro delle tubazioni che saranno considerate tubazioni principali.

³ Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il

contributo è ripartito proporzionalmente alla tratta di condotta di cui il singolo interessato usufruirà.

⁴ L'Azienda può esigere adeguate garanzie per l'osservanza di tali obblighi da parte degli interessati.

Art. 18

c) Contributi
suppletivi

¹ Nelle zone ove si è reso necessario un prolungamento ai sensi dell'art. 17, il Municipio stabilirà dei contributi suppletivi per gli allacciamenti che dovessero essere eseguiti in un secondo tempo.

² La percentuale stabilita dal Municipio in base all'art. 17 per il primo richiedente che avrà ottenuto l'allacciamento dovrà rimanere costante anche per gli eventuali successivi allacciamenti (richiamato il punto 3 dell'art. 17).

³ Nel caso in cui la somma dei contributi dovesse superare il costo effettivo dell'opera maggiorato degli interessi, l'eccedenza non potrà essere contabilizzata nell'esercizio ordinario ma verrà utilizzata per ammortamento straordinario delle opere dell'Azienda acqua.

Art. 19

d) Tassa unica
di allacciamento

Per ogni allacciamento verrà prelevata una tassa unica di allacciamento calcolata sulla base del valore di stima dell'immobile, terreno escluso.

Art. 20

e) Impianti
privati

¹ Quando l'Azienda non sia in grado di coprire essa stessa il fabbisogno, possono essere autorizzati, per un periodo di tempo determinato, la costruzione e l'esercizio di un impianto privato alle seguenti condizioni:

- a) che sia dimostrato il quantitativo dell'acqua di cui si prevede il consumo;
- b) che l'acqua usata a scopi alimentari o messa a contatto di sostanze alimentari sia atta al consumo secondo un certificato di analisi rilasciato dal Laboratorio cantonale d'igiene.

² La domanda dev'essere corredata dai progetti di costruzione degli impianti e da una relazione tecnica. Essa dev'essere presentata al Municipio che decide sentita l'Autorità cantonale a norma di legge.

³ L'Azienda si riserva di esigere, con spese a carico del concessionario, delle successive analisi durante il periodo di concessione.

⁴ Sono applicabili per il resto le norme della vigente legge sanitaria cantonale.

Art. 21

¹ La fornitura dell'acqua è concessa solo a quegli immobili che possono essere congiunti direttamente alla tubazione principale.

² Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare di aver ottenuto il relativo permesso.

³ Se gli interessati non potessero accordarsi, l'Azienda può provvedervi essa stessa a norma di legge.

⁴ Le spese causate dall'allacciamento e dall'attraversamento di fondi di terzi sono a carico del richiedente.

Art. 22

¹ L'autorizzazione d'allacciamento è personale: essa non è trasferibile.

² L'autorizzazione vale solo per lo scopo indicato nell'abbonamento.

³ La sua validità decade se nel termine massimo di sei mesi il beneficiario non abbia provveduto all'allacciamento.

Art. 23

¹ Il Municipio, sentita la Commissione amministratrice, può accordare autorizzazioni d'allacciamento anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale.

² Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, può accordare forniture d'acqua ad altri Comuni. Tale concessione deve essere oggetto di una speciale convenzione.

Art. 24

¹ La fornitura di acqua potabile all'utenza avviene in base ad un abbonamento. L'abbonamento viene stipulato unicamente con il proprietario dell'immobile che diventa titolare e perciò è responsabile verso l'Azienda.

Fornitura
dell'acqua :
condizioni

Autorizzazione

Fornitura di
acqua fuori
Comune

Abbonamento
a) Generalità

² La domanda di abbonamento avviene su apposito formulario messo a disposizione dell'Azienda. Con la richiesta di abbonamento, l'utente riconosce la validità del Regolamento e accetta le tariffe applicate. L'Azienda fornisce ad ogni abbonato una copia del Regolamento e delle tariffe.

³ L'abbonamento si riferisce ad un singolo mappale e non può essere trasferito.

⁴ Le ditte commerciali o industriali che non sono proprietarie dell'immobile possono stipulare un abbonamento direttamente con l'Azienda, a condizione che si tratti di fornitura d'acqua ad esclusivo scopo commerciale o industriale, ritenuto il consenso del proprietario dell'immobile.

Art. 25

b) Durata

¹ Ogni abbonamento è generalmente stipulato per una durata indeterminata, e in ogni caso per il minimo di un anno.

² L'utente può dare disdetta per la fine di ogni semestre dell'anno civile (30 giugno - 31 dicembre) con tre mesi di preavviso.

³ Per usi temporanei (cantieri, costruzioni, demolizioni, manifestazioni), l'Azienda fornisce l'acqua necessaria su domanda scritta ed alla condizione della speciale tariffa.

Art. 26

Tasse
a) Base di
computo

¹ L'acqua è fornita dietro pagamento :

- a) di una tassa base,
- b) della tassa relativa all'effettivo consumo.

² La tassa base è stabilita in funzione al numero delle unità d'abbonamento per ogni singola proprietà e calcolata secondo le norme delle «Tariffe per la fornitura di acqua, in seguito detto «Tariffe».

³ La tassa di consumo è pagata secondo il consumo indicato dal contatore, in base alle «Tariffe».

Art. 27

b) Pagamento :
modalità

¹ La tassa base deve essere pagata anticipatamente, all'inizio del periodo di fatturazione.

La tassa base per abbonamenti stipulati nel corso del

periodo di fatturazione è pure da pagare anticipatamente, in dodicesimi, dal giorno dell'immissione dell'acqua nell'immobile.

² L'Azienda notifica all'utente l'avviso di pagamento con l'indicazione del termine di scadenza.

³ L'utente che dovesse inoltrare reclamo contro la tassa d'abbonamento o di consumo, è tenuto ugualmente al pagamento della tassa stessa entro il termine fissatogli.

Se il reclamo risultasse fondato l'eventuale importo in più o in meno sarà rimborsato oppure conteggiato a conguaglio con la prima prossima fatturazione.

⁴ I reclami concernenti la tassa di abbonamento o il consumo inoltrati dopo la scadenza del termine di pagamento non saranno presi in considerazione.

⁵ Se l'utente non provvede al pagamento entro il termine fissato, la fornitura dell'acqua è sospesa. L'Azienda provvede inoltre in via legale all'incasso della somma dovuta con prelevamento dell'interesse del 6%. Pagati tutti gli arretrati l'abbonamento può essere rinnovato dietro pagamento anticipato di una tassa speciale di fr. 50.—.

Art. 28

La distribuzione dell'acqua ha luogo nel seguente modo :

Modi di
distribuzione
dell'acqua

- a) a deflusso illimitato, cioè a discrezione : per i servizi pubblici del Comune mediante gli idranti da servire per l'innaffiamento delle strade e dei giardini pubblici, per i casi di incendio e per la pulizia delle fogne;
- b) a deflusso continuo per fontane pubbliche;
- c) a deflusso intermittente misurato dal contatore : per gli usi domestici delle economie private e collettive, per gli usi industriali, per l'innaffiamento dei giardini, cortili ed orti e per gli stabili comunali.

Art. 29

¹ Ogni allacciamento alla rete di distribuzione destinato a fontane e piscine, dev'essere oggetto di speciale domanda di concessione alla Commissione amministratrice.

Casi speciali
a) Fontane e
piscine

² Le piscine a partire da volumi utili di 15 - 20 mc. dovranno essere munite di impianto di riciclaggio e depurazione dell'acqua. I riempimenti annuali o stagionali dovranno essere preavvisati all'Azienda, la quale stabilirà quando l'operazione di riempimento potrà avvenire, senza causare inconvenienti alla rimanente utenza.

Art. 30

b) Apparecchi e installazioni di climatizzazione

¹ L'allacciamento alla rete di distribuzione di apparecchi ed installazioni per la climatizzazione dev'essere oggetto di speciale domanda di concessione alla Commissione amministratrice.

² La domanda dev'essere corredata dei dati di progettazione dell'impianto, località, scopo, fabbricazione delle apparecchiature, ditta incaricata della installazione, consumo di acqua in litri per minuto e la temperatura di refrigerazione in gradi Celsius.

³ Per poter stabilire il consumo di acqua, come pure il controllo del funzionamento dell'impianto, è installato, a spese dell'abbonato, un contatore separato.

⁴ L'Azienda non si rende garante della regolarità dell'erogazione e della temperatura e si riserva di limitare o di eventualmente sospendere l'erogazione di acqua in caso di perturbamenti dovuti a lavori, rotture, ecc.

Art. 31

Ordine di priorità.

L'erogazione dell'acqua per uso domestico e artigianale ha la precedenza assoluta rispetto all'erogazione per fontane e piscine come pure rispetto all'erogazione per la refrigerazione e la climatizzazione.

Art. 32

Fissazione della tassa

¹ Prima di iniziare o appena iniziata la fornitura dell'acqua, l'Azienda stabilisce la tassa base di abbonamento secondo le «Tariffe» stabilite dal Municipio.

² Contro la tassazione l'utente ha diritto di reclamo secondo l'art. 58 del presente Regolamento.

Art. 33

Contatori

¹ Alla base di ogni abbonamento sta la posa di un contatore tarato e sigillato, di proprietà dell'Azienda. Il primo montaggio è a carico dell'abbonato, mentre

quello relativo alla normale manutenzione è a carico dell'Azienda. Il proprietario dello stabile è tenuto ad includere il valore del contatore nella polizza di assicurazione contro gli incendi.

² Il contatore è dato in noleggio e l'abbonato paga per ogni periodo di fatturazione una quota di noleggio prevista nelle «Tariffe».

³ Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda in funzione del consumo medio giornaliero e della punta temporanea presunta. In caso di aumento di consumo dovuto all'inserimento di macchine, apparecchi, oppure all'ampliamento di impianti o di stabili, la sostituzione del contatore con uno di maggiore calibro avviene d'ufficio a carico dell'abbonato. A suo carico sono pure le eventuali opere necessarie alla sistemazione della condotta per far posto al contatore di maggiore dimensione.

⁴ L'ubicazione del contatore è fissata dall'Azienda tenendo conto per quanto possibile dei desideri dell'abbonato. Il contatore deve essere ubicato in luogo asciutto e di comodo accesso, debitamente protetto contro i danni, del gelo in particolare. Guasti causati al contatore dal mancato rispetto di queste prescrizioni oppure da altre negligenze saranno riparati a spese dell'abbonato computando anche i danni eventualmente derivanti all'Azienda. L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetti o camerette fuori dallo stabile, avviene su indicazioni dettagliate dell'Azienda a spese dell'abbonato.

⁵ Qualora sorga il dubbio sulla precisione del contatore, si procederà alla sua sostituzione per il relativo controllo. I limiti di tolleranza della misurazione sono indicati dalle fabbriche. Le spese di taratura e montaggio sono a carico dell'abbonato quando il contatore risulti di funzionamento normale; a carico dell'Azienda quando risulti un difetto di funzionamento. In questo caso la relativa fatturazione sarà corretta. In caso di contatori difettati, non tempestivamente rilevati, che segnano poco o nulla, la fatturazione viene adeguata al corrispondente periodo precedente.

E' in ogni caso vietato manomettere il contatore, il cui montaggio e smontaggio spetta esclusivamente al personale dell'Azienda. L'abbonato è responsabile per i danni da lui causati al contatore.

⁶ Nelle proprietà possono essere inseriti dei contatori privati per letture relative a parti dell'immobile. Questi contatori sono a carico dell'abbonamento ed esclusi dalla lettura ufficiale da parte dell'Azienda, la quale si riserva tuttavia di rilevarne i dati per proprio controllo.

⁷ I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed a altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.

Capo III

Esecuzioni e modifiche degli allacciamenti

Art. 34

Domanda di allacciamento

¹ Ogni richiesta di allacciamento dev'essere presentata per iscritto dal proprietario interessato. Essa dev'essere corredata da una planimetria 1 : 1000 dalla quale risulti il tracciato della tubazione dal punto di attacco alla rete di distribuzione fino al contatore e l'ubicazione esatta della saracinesca.

² Per ogni proprietà privata dev'essere eseguita una diramazione separata a partire dalla condotta principale fino al contatore.

³ Di regola è concesso un solo attacco per ogni proprietà: in casi speciali può essere ammesso dall'Azienda un solo attacco per due o più proprietà.

Art. 35

Materiali e spese

¹ Ogni allacciamento privato è dotato di una saracinesca di chiusura subito dopo la diramazione della tubazione principale che può essere manovrata soltanto dal personale dell'Azienda.

² Le diramazioni private della tubazione principale fino al contatore, di regola devono essere eseguite con tubi galvanizzati del diametro interno minimo di mm. 25 (1 pollice) con adeguata isolazione esterna, posati alla profondità di almeno 80 cm.

³ Le spese :

— per la diramazione e relativa manutenzione, dalla presa sulla tubazione principale fino al contatore;

— per tutte le opere di scavo e ripristino del campo stradale;
— per la saracinesca e relativa manutenzione;
— per l'eventuale camera del contatore ove fosse prescritta dall'Azienda,

sono interamente a carico dell'abbonato.

⁴ Se l'allacciamento è eseguito in corrispondenza di strade cantonali, fanno stato le prescrizioni cantonali. In questo caso il concessionario o l'impresa incaricata deve preventivamente ottenere dal Dipartimento costruzioni il permesso per la manomissione del campo stradale.

⁵ La Commissione amministratrice può stabilire altri requisiti tecnici dell'allacciamento, a completazione di quelli stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 36

Se a seguito di sostituzioni di vecchie tubazioni comunali occorra modificare la presa dell'acqua alla tubazione principale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per il lavoro occorrente per dette modifiche è sopportata dall'Azienda.

Modifiche

Art. 37

¹ Se un'installazione privata causa inconvenienti alla tubazione comunale o ad altre diramazioni private, il proprietario dell'installazione è tenuto, dietro semplice invito da parte dell'Azienda, a prendere tutte le misure atte ad eliminare la causa dell'inconveniente o, se necessario, a staccare l'impianto dall'allacciamento comunale.

Installazioni difettose

² L'Azienda ha il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua fin che l'inconveniente non sia stato soppresso. Tutte le spese sono a carico dell'utente.

Capo IV

Installatori

Art. 38

Ogni lavoro d'impianto, d'allacciamenti, diramazioni o altro riguardante la rete di distribuzione o in connessione con questa, sia sul suolo pubblico, sia sulla

Principio

proprietà privata, come pure ogni lavoro di manutenzione, dev'essere eseguito da uno degli installatori titolari della concessione rilasciata dall'Azienda.

Art. 39

Concessione :
condizioni

¹ La concessione a procedere a qualsiasi lavoro di allacciamenti e impianti d'acqua è rilasciata a chi sia in possesso di un certificato di capacità professionale e disponga di un laboratorio provvisto delle apparecchiature e attrezzature necessarie.

² La concessione è rilasciata previo prestazione di una garanzia bancaria di fr. 500.—.

Essa può essere revocata quando il titolare non osserva le prescrizioni del presente Regolamento o non si attenga alle direttive degli organi dell'Azienda.

Art. 40

Avvisi
obbligatori

¹ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'installatore è tenuto a darne avviso scritto all'Azienda.

² Analogo avviso dev'essere dato ad esecuzione ultimata dei lavori.

³ Per siffatte notifiche l'installatore si serve dei formulari messi a disposizione dall'Azienda.

Art. 41

Impianti interni
Norme
applicabili

¹ Per l'esecuzione degli impianti interni nelle proprietà private valgono le prescrizioni della Società svizzera per l'industria del gas ed acqua.

² Gli impianti interni devono essere dotati in particolare :

- della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di sospensione dell'erogazione per lavori alla rete;
- dei rubinetti di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione;
- di filtri posati prima del contatore.

Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.

Gli impianti interni potranno inoltre essere dotati :

- dell'eventuale apparecchio decalcificatore per il

quale occorre una speciale autorizzazione del laboratorio cantonale d'igiene (da chiedere tramite l'Azienda);

- della valvola di riduzione della pressione dove la sicurezza degli impianti lo esige;
- di un serbatoio di riserva a bassa pressione per alimentare apparecchiature particolarmente delicate in casi di sospensione dell'erogazione dell'acqua;
- di bocche anti-incendio;
- di adeguati impianti di allarme.

L'obbligo della posa di valvole di ritenuta vale anche per i raccordi provvisori (cantieri edili, ecc.).

³ Le condotte devono essere protette contro il gelo. E' vietato lasciar defluire acqua per evitarne il congelamento. In casi di insufficiente isolamento le condotte devono essere temporaneamente vuotate.

Art. 42

¹ Ultimati i lavori di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente, l'Azienda provvede al collaudo, d'intesa con l'installatore.

² Le tasse di collaudo, a carico dell'installatore sono stabilite dalle «Tariffe».

Collaudo

Capo V

Protezione delle acque

Art. 43

E' obbligo di ogni utente di collaborare alla protezione delle acque in quanto la fornitura dell'acqua potabile è in funzione alla protezione delle sorgenti, del sottosuolo, dei fiumi e dei laghi contro l'inquinamento.

Principio

Art. 44

E' espressamente vietato causare contatti tra la rete di acqua potabile (anche privata) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di inquinamento per la stessa.

In particolare è proibito di mantenere collegati ai rubinetti tubi di ogni sorta che pescano in recipienti (vasche di lavatoi, fusti di cantiere, fosse di liquame, con-

Inquinamento
delle condotte

tenitori di preparati antiparassitari, solventi, o comunque di sostanze chimiche, ecc.) contenenti liquidi o residui impuri o velenosi e ciò onde evitare l'aspirazione di tali impurità nelle tubazioni dell'acqua potabile e causare quindi inquinamenti pericolosi per la salute pubblica, specialmente durante le interruzioni della fornitura d'acqua per lavori alla rete o per altri motivi di forza maggiore.

Capo VI Norme varie

Art. 45

Appartamenti e locali sfitti

Per appartamenti o locali sfitti non viene accordata nessuna riduzione sulla tassa base di abbonamento.

Art. 46

Modificazioni agli stabili o agli impianti

L'utente è tenuto ad informare l'Azienda di ogni modificazione apportata ai propri stabili e relativi impianti onde permettere di stabilire eventuali variazioni sulla tassa base.

Art. 47

Trapassi di proprietà

¹ I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda a cura del proprietario precedente.
² Sino al momento della notifica il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

Art. 48

Esclusione di responsabilità

¹ Una limitazione del consumo ed eventuali sospensioni del servizio dipendenti dalla mancanza di acqua, da esigenze di manutenzione, per diminuzione di pressione, modifica o rinnovo degli impianti, dall'esecuzione di nuovi allacciamenti, da siccità, pulizia delle tubazioni, servizi incendi e pubblica igiene, da intemperie o per altri casi di forza maggiore, non dà diritto all'abbonato di pretese di indennità, sia per la tassa di abbonamento, sia per il risarcimento di danni diretti od indiretti dipendenti dalla mancata fornitura dell'acqua.
² La fornitura dell'acqua potabile avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti, senza responsabilità

dell'Azienda per quanto concerne la durezza, la temperatura, le caratteristiche chimiche e la regolarità della pressione.

Art. 49

Chi, per usi speciali, necessita di acqua di particolari caratteristiche o a determinata pressione, deve provvedervi in proprio. Gli impianti necessari dovranno essere approvati dalle competenti autorità ed essere separati dalla rete dell'acqua potabile comunale.

Bisogni particolari

Art. 50

La manutenzione della rete principale spetta alla Azienda.
La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio o macchinario è riservata esclusivamente al personale dell'Azienda.

Manutenzione delle tubazioni

Art. 51

Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore, sia per negligenza dell'utente sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzione di tassa.

Rottura di tubazioni

Art. 52

Le bollette delle tasse d'acqua sono parificate alle sentenze esecutive secondo l'Art. 80 della LEF (cfr. art. 58 legge cantonale d'Esecuzione).

Esecutorietà delle bollette

Art. 53

¹ Gli impiegati o gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di accedere liberamente alle proprietà private nelle quali esiste un impianto d'Acqua, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto medesimo e del contatore o tutto quanto fosse in relazione al contratto di abbonamento.
² Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso ha per conseguenza l'immediata sospensione della fornitura.
³ Ove venga constatato un abuso da parte dell'utente, la fornitura è sospesa fino al risarcimento dei danni, riservata nei casi gravi l'azione penale.

Facoltà degli organi dell'Azienda rispetto ai privati

⁴ Il proprietario è tenuto ad accordare all'Azienda l'accesso alla sua proprietà per la costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati, nel caso in cui questi servano anche proprietà altrui. L'Azienda non assume alcun onere per le spese di riparazione o rifacimento nel caso in cui dopo l'iscrizione a R. F. della relativa servitù a carico del privato, quest'ultimo dovesse fare piantagioni, costruire manufatti o posare pavimentazioni sopra le tubazioni di adduzione che servano altre proprietà.

Art. 54

Divieto di fornitura a terzi

E' vietato a tutti gli abbonati di disporre a qualsiasi titolo e qualsiasi misura, a favore di terzi, dell'acqua loro fornita dall'Azienda, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 55

Divieto di maggiorazione delle tariffe

Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri locatari un prezzo superiore all'importo delle tasse da lui pagate all'Azienda.

Art. 56

Segnalazione danni

L'utenza è tenuta a comunicare al segretario dell'Azienda ogni guasto, disfunzione od anomalia che fosse riscontrata nella rete o contatori.

Art. 57

Incendi

In caso di incendio l'utenza deve automaticamente ridurre il consumo di acqua per non pregiudicarne la disponibilità. L'Azienda si riserva di chiudere parzialmente o totalmente l'erogazione. I pompieri sono autorizzati all'uso delle installazioni dell'Azienda.

Capo VII

Reclami e contravvenzioni

Art. 58

Reclami

¹ Contro le decisioni della Commissione amministratrice può essere interposto reclamo scritto al Municipio nel termine di 15 giorni dal giorno della decisione che si intende impugnare.

² Il reclamo non sospende l'esecutorietà della decisione impugnata.

³ Contro le decisioni del Municipio e del Consiglio Comunale è dato ricorso secondo la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

Art. 59

¹ Le contravvenzioni alle norme stabilite dal presente regolamento, segnatamente a quelle fissate per gli utenti o gli installatori, sono punite dal Municipio con multa sino a fr. 10.000.—, secondo le norme della legge organica comunale.

Contravvenzioni

² E' riservata l'azione civile o penale.

Capo VIII Norme transitorie e finali

Art. 60

Gli impianti privati esistenti saranno autorizzati a condizione che il proprietario presenti alla commissione amministratrice dell'Azienda il certificato di analisi dell'acqua rilasciato dal Laboratorio cantonale d'igiene.

Impianti privati esistenti

Art. 61

¹ Le installazioni e gli impianti esistenti devono uniformarsi ai requisiti del presente regolamento entro 2 anni dalla sua entrata in vigore.

Adeguamento delle installazioni e degli impianti esistenti

² La commissione amministratrice potrà concedere deroghe laddove la modifica delle installazioni o degli impianti dovesse provocare una spesa sproporzionata all'utente.

Art. 62

Il Municipio promulga le tariffe per la fornitura di acqua.

Tariffe

Art. 63

Il presente regolamento abroga e sostituisce quello del 12.12.1949 ed entra in vigore il 1. aprile 1974. Esso è sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione.

Norma abrogativa
Entrata in vigore

Art.		Pagina
22	Autorizzazione d'allacciamento	7
23	Fornitura di acqua fuori comune Abbonamento	7
24	Generalità	7
25	Durata Tasse	8
26	Base di computo	8
27	Pagamento - modalità	8
28	Modi di distribuzione dell'acqua Casi speciali	9
29	Fontane e piscine	9
30	Apparecchi e installazioni di climatizzazione	9
31	Ordine di priorità	10
32	Fissazione della tassa	10
33	Contatori	10

Capo III

ESECUZIONE E MODIFICHE DEGLI ALLACCIAMENTI

34	Domanda di allacciamento	12
35	Materiali e spese	12
36	Modifiche	13
37	Installazioni difettose	13

Capo IV

INSTALLATORI

38	Principio	13
39	Concessione - Condizioni	14
40	Avvisi obbligatori	14
41	Impianti interni - Norme applicabili	14
42	Collaudo	15

Art.		Pagina
------	--	--------

Capo V

PROTEZIONE DELLE ACQUE

43	Principio	15
44	Inquinamento delle condotte	15

Capo VI

NORME VARIE

45	Appartamenti e locali sfitti	16
46	Modificazioni agli stabili o agli impianti	16
47	Trapassi di proprietà	16
48	Esclusione di responsabilità	16
49	Bisogni particolari	17
50	Manutenzione delle tubazioni	17
51	Rottura di tubazioni	17
52	Esecutorietà delle bollette	17
53	Facoltà degli organi dell'Azienda rispetto ai privati	17
54	Divieto di fornitura a terzi	18
55	Divieto di maggiorazione delle tariffe	18
56	Segnalazioni danni	18
57	Incendi	18

Capo VII

RECLAMI E CONTRAVVENZIONI

58	Reclami	18
59	Contravvenzioni	19

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

60	Impianti privati esistenti	19
61	Adeguamento delle installazioni e degli impianti esistenti	19
62	Tariffe	19
63	Norma abrogativa - Entrata in vigore	19

REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA ACQUA
DI NOVAZZANO



1974
Tipografia Stucchi
Mendrisio